

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2017, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni»). (17R00386)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2017, n. 7.

Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale. (17R00405)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2017, n. 23.

Modifica del decreto concernente la formazione del trainer del benessere/della trainer del benessere. (17R00379)..... Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2017, n. 25.

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. (17R00348)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0154/Pres.

Regolamento recante nuove modifiche al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226. (17R00363)..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0155/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli-Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli-Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0257/ Pres. dd. 21 dicembre 2015. (17R00364)..... Pag. 10



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0156/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2015, n. 249. (17R00365) .. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0157/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge). (17R00366) .. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2017, n. 0160/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82. (17R00367) .. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2017, n. 0164/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019). (17R00358) .. Pag. 18

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 13.

Istituzione del Comune di Alta Val Tidone mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza. (17R00337) .. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14.

Legge comunitaria regionale per il 2017. (17R00338) .. Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2017, n. 33.

Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016. (17R00397) .. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2017, n. 34.

Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016. (17R00398) .. Pag. 32

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2017, n. 18.

Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019. (17R00467) .. Pag. 32



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2017, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni»).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 - Parte I del 12 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Durante il regime di proroga, nelle more dell'adozione del piano faunistico - venatorio, di cui all'art. 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche ai piani faunistico - venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana.».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Durante il regime di proroga di cui all'art. 26, comma 4, della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, nelle more dell'adozione della carta ittica regionale di cui all'art. 6 della medesima legge, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche alle carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana.».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2017

TOTI

(Omissis).

17R00386

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2017, n. 7.

Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 18 luglio 2017)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Finalità

1. Questa legge disciplina l'istituzione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e dell'elenco di veterinari aziendali al fine di aumentare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e la tempestività delle relative segnalazioni, di incrementare la sicurezza degli alimenti di origine animale e la tempestività nell'applicazione delle attività di profilassi e delle altre misure di polizia veterinaria nonché l'efficienza dei controlli ufficiali dei servizi veterinari.

Art. 2.

Organizzazione e funzionamento

1. Sul territorio provinciale è istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. L'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione all'esigenza della sua integrazione con il sistema di sorveglianza definito ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE



che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano). Della rete di sorveglianza fanno parte le istituzioni pubbliche e gli organismi ed enti pubblici e privati individuati dalla stessa deliberazione, gli allevamenti presenti sul territorio provinciale e il veterinario aziendale previsto dall'art. 3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge.

Art. 3.

Veterinario aziendale

1. Il veterinario aziendale svolge i compiti e le funzioni a esso assegnate dalla normativa statale e, inoltre, secondo quanto specificato dal regolamento attuativo previsto dall'art. 5:

- a) assicura l'assistenza zoiatrica 24 ore su 24;
 - b) redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e procede all'eventuale prelievo del tronco encefalico, quando gli animali non sono deceduti a causa di malattie infettive o diffuse che sono oggetto di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
 - c) effettua e certifica la visita ante mortem in caso di macellazioni d'urgenza;
 - d) coadiuva l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle attività di vaccinazione previste dai piani vaccinali provinciali, secondo quanto stabilito dai medesimi piani.
2. Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attività di assistenza zoiatrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennità per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d). L'indennità è calcolata sulla base del numero dei capi assistiti, secondo quanto definito con deliberazione della Giunta provinciale e fino al raggiungimento del compenso massimo annuo definito dalla medesima deliberazione.

Art. 4.

Elenco dei veterinari aziendali

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce e gestisce l'elenco dei veterinari aziendali. Possono iscriversi all'elenco i veterinari in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'art. 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. Gli allevatori presenti sul territorio provinciale si avvalgono di un veterinario aziendale scelto dai medesimi tra i veterinari iscritti all'elenco.

Art. 5.

Regolamento attuativo

1. Il regolamento attuativo di questa legge definisce, in particolare:

- a) la specificazione dei compiti e delle funzioni del veterinario aziendale;
- b) gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione all'elenco, anche in relazione a quanto disposto dal decreto di attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 117 del 2005;
- c) le modalità di iscrizione e i casi di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei veterinari aziendali, anche a seguito del mancato o negligente svolgimento delle funzioni affidate, le modalità di aggiornamento dell'elenco e la cadenza del suo aggiornamento;
- d) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari del rapporto contrattuale stipulato tra allevatore e veterinario aziendale e le sanzioni in caso di mancata scelta del veterinario aziendale, consistenti in penalizzazioni o esclusioni dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposte sulla base delle normative provinciali.

Art. 6.

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), è abrogato.

2. Gli allevatori scelgono il veterinario aziendale entro tre mesi dall'istituzione dell'elenco previsto dall'art. 4.

3. Le convenzioni stipulate sulla base del primo comma dell'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 1982 sono prorogate fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale.

Art. 7.

Disposizione finanziaria


1. Gli oneri derivanti da questa legge risultano coperti dalle risorse stanziare sulla missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti), del bilancio provinciale 2017-2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 luglio 2017

Il Presidente della provincia: Rossi

17R00405



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2017, n. 23.

Modifica del decreto concernente la formazione del trainer del benessere/della trainer del benessere.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 25 luglio 2017)

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38, è aggiunta la seguente lettera *c*):

«*c*) un diploma di scuola secondaria di primo grado e gli attestati di frequenza a corsi specifici di cui alla lettera *b*), nonché almeno 80 ore di frequenza a corsi di formazione e aggiornamento nei settori della comunicazione, dello sviluppo della personalità e delle lingue.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

KOMPATSCHER

17R00379

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2017, n. 25.

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. A seguito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),

la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'eco-sistema e a protezione della sicurezza e salute dei cittadini e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Autorizzazione alla raccolta dei funghi

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, a coloro che hanno compiuto sedici anni e hanno frequentato un corso di almeno dodici ore e superato una prova orale riguardanti in particolare:

a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in regione;

b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;

c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;

d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi di cui al comma 1 possono essere organizzati dalle unioni territoriali intercomunali, di seguito unioni, e dai gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia. Almeno quattro ore dei corsi sono tenute da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).


3. La domanda per sostenere la prova orale e ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali entro il 31 maggio di ogni anno corredata del certificato di frequenza del corso di cui al comma 1.

4. Gli ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le aziende per l'assistenza sanitaria, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito del ricevimento dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali dei nominativi dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto superamento della prova orale.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità n. 686/1996;

b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.



6. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sentiti gli ispettorati micologici, sono individuati:

- a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;
- b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;
- c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.

Art. 3.

Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale

1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:

- a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2;
- b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla regione del contributo annuale.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sono individuati:

- a) l'importo del contributo annuale che non può essere inferiore a 70 euro;
- b) le modalità di versamento del contributo annuale.

Art. 4.

Raccolta dei funghi nel territorio delle unioni e dei comuni

1. La raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui all'allegato C-bis della legge regionale n. 26/2014 è consentita a coloro che:

- a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2;
- b) sono in possesso della ricevuta del versamento all'unione del contributo annuale determinato dalla giunta regionale in misura non inferiore a 25 euro.

2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. La raccolta dei funghi entro il territorio del comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2.

4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.

5. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è consentita anche ai non residenti in regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 purché:

- a) abbiano compiuto sedici anni;
- b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'unione del contributo giornaliero, determinato dalla giunta regionale in misura non inferiore a 5 euro.

6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato.

7. La raccolta dei funghi ai sensi del comma 5 è consentita entro il limite massimo di dieci giorni all'anno.

8. Durante l'attività di raccolta ai sensi del comma 5 il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui al comma 5.

9. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi dei contributi di cui ai commi 1 e 5 e le modalità di versamento.

Art. 5.

Raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi

1. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 7.

2. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi che intendono riservarsi la raccolta dei funghi delimitano il perimetro dei terreni apponendo tabelle predisposte sulla base del modello approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di funghi e pubblicato sul sito internet della regione.

3. Su tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Art. 6.

Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione

1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità n. 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità.

2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;



b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiara che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.

4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:

a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;

b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;

c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: *Amanita caesarea* e *Boletus edulis* e relativo gruppo.

6. Durante l'attività di raccolta il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.

7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 7.

Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi è in ogni caso consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno pro capite.

2. Il limite di cui al comma 1 può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno per ciascuna persona che ha versato il contributo annuale o giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti il proprio nucleo familiare in numero non superiore a due.

Art. 8.

Modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi

1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la ricerca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;

b) nella ricerca è sempre vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;

c) la raccolta avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie ed evitando di danneggiare il micelio sottostante;

d) non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno;

e) all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati;

f) non è consentito riporre i funghi in borse di plastica;

g) all'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti coloro che sono stati autorizzati alla raccolta a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione ai sensi dell'art. 6;

h) non è consentito distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualsiasi specie di fungo, anche non commestibile o velenoso.

Art. 9.

Divieti

1. È vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

a) *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso;

b) *Boletus edulis* e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri.

2. È vietata la raccolta nelle seguenti zone:

a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione;

b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari;

c) fondi chiusi ai sensi dell'art. 841 del codice civile e quelli identificati dalle tabelle di cui all'art. 5, comma 2.

3. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sentita la commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.



Art. 10.

Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi

1. Le aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.

2. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

3. Con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di salute, può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità.

Art. 11.

Commissione scientifica regionale per la micologia

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali è istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'art. 9, comma 3.

2. La commissione è composta da:

- a) direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) direttore del Servizio competente in materia di biodiversità o suo delegato;
- c) un rappresentante degli ispettorati micologici delle aziende sanitarie;
- d) due esperti designati dalla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia;
- e) due rappresentanti degli enti locali designati congiuntamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli-Venezia Giulia e dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCENM).

3. La commissione è costituita con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di caccia.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.

5. La commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito.

Art. 12.

Attività divulgative e di salvaguardia

1. La regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei gruppi micologici aderenti, delle seguenti attività:

- a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico;
- b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine;
- c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentante della federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attività programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5.


4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).

5. Il contributo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Il restante 20 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Art. 13.

Trasferimenti di risorse

1. In considerazione dell'incidenza dell'attività di raccolta dei funghi sulle comunità locali, a decorrere dal 2018, la regione con la legge di stabilità trasferisce annualmente risorse ai comuni in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).



2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l'85 per cento delle risorse è attribuito ai comuni il cui territorio rientra anche parzialmente nelle zone montane delimitate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla superficie di ciascun comune;

b) il 15 per cento delle risorse è attribuito ai restanti comuni in misura proporzionale alla rispettiva superficie.

3. La legge di stabilità individua le missioni e i programmi che operano i trasferimenti di cui al comma 1.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'art. 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:

a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza);

b) senza aver versato il contributo di cui all'art. 4, comma 5, lettera b);

c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'art. 4, comma 7;

d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'art. 6.

2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e all'art. 4, comma 1, lettera b).

3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'art. 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'art. 6, comma 5.

4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'art. 7.

5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 8.

6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'art. 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'art. 9, comma 3.

7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 2 per l'anno solare in corso e di cui all'art. 6.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 15.

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/2000, continuano a essere valide. Le speciali autorizzazioni temporanee per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera k), della legge regionale n. 12/2000, continuano a essere valide fino alla scadenza.

2. I versamenti effettuati ai sensi dell'art. 5-bis della legge regionale n. 12/2000 continuano a essere validi per tutto il 2017.

3. Nel 2017 l'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 è rilasciata a coloro che hanno frequentato un corso di almeno dodici ore concernente gli argomenti di cui all'art. 2, comma 1, organizzato dalle unioni o dai gruppi micologici aderenti ovvero da gruppi non aderenti o in corso di adesione alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata dell'attestato di frequenza del corso rilasciato dall'organizzatore del medesimo.

4. Per il 2017 la domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 2, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nelle more della predisposizione da parte della regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui all'art. 3 e dei contributi annuali e giornalieri di cui all'art. 4, commi 1 e 5:

a) ciascuna unione comunica al Servizio competente in materia di funghi le modalità di pagamento;

b) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).

Art. 16.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale n. 12/2000;

b) i commi 8 (modificativo dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000) e 10 dell'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);



c) il comma 23 (modificativo dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000) dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

d) l'art. 16 (modificativo della legge regionale n. 12/2000) della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);

e) il comma 83 (modificativo dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000) dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

f) l'art. 133 (modificativo dell'art. 4-bis della legge regionale n. 12/2000) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

g) la legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza).

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sul titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 sono accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 3 (Entrate extratributarie), tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 7 luglio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0154/Pres.

Regolamento recante nuove modifiche al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017*)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)»;

Visto in particolare l'art. 7 della legge regionale n. 1/2007, il quale:

— al comma 34, prevede che nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;

— al comma 35, prevede che con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al sopra citato comma 34;

Visto, altresì, l'art. 48, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali), il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2007, anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa



tiva a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) di cui all'art. 13, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

Visto il testo del «Regolamento recante nuove modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2017, n. 1145;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante nuove modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante nuove modifiche al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226.

(Omissis)

Art. 1.
Modifiche dell'art. 2 del DPRReg. 226/2007

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali), il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco)».

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Per aggregazione ai sensi del presente regolamento si intende la fusione tra due o più Confidi di cui al comma 1, intervenuta con atto notarile.».

3. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «un funzionario dell'Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti: «o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle Attività produttive»;

c) la lettera c) è abrogata.

Art. 2.
Modifiche dell'art. 4 del DPRReg. 226/2007

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Direzione centrale attività produttive, Servizio Politiche economiche e marketing territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese»;

b) alla lettera a) sono eliminate le seguenti parole: «debitamente registrato e approvato dall'Assessore regionale alle Attività produttive»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) bilancio dell'esercizio contabile del Confidi chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, note integrative e relazione sulla gestione approvata dall'Assemblea dei soci.».

Art. 3.
Modifiche dell'art. 5 del DPRReg. 226/2007

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono ripartite tra i Confidi di cui all'art. 1, comma 1, secondo i seguenti criteri, con riferimento ai dati rilevati alla data di chiusura dell'esercizio contabile del Confidi precedente a quello di presentazione della domanda e con esclusivo riferimento alle imprese aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale:

a) 50 per cento dello stanziamento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere, in termini di rischio assunto;

b) 35 per cento dello stanziamento in proporzione ai mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie;

c) 15 per cento dello stanziamento in proporzione agli apporti dei consorziati/soci effettuati nel corso del predetto esercizio contabile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di domande presentate da Confidi derivanti da aggregazioni realizzate nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni di cui al presente regolamento sono riservate esclusivamente al riparto tra tali Confidi, secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso di una sola domanda presentata da Confidi derivante da aggregazione realizzate nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, l'intera quota di cui al primo periodo è assegnata a tale Confidi.».

1-ter. Per mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie si intendono le seguenti voci, positive o negative, del passivo dello stato patrimoniale:

a) capitale e/o fondo consortile;

b) fondi rischi indisponibili, ad esclusione dei fondi destinati alla copertura di perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa;

c) riserve, anche di rivalutazione;


d) avanzi o disavanzi portati a nuovo;

e) risultato d'esercizio;

f) risconti passivi calcolati sulle commissioni attive ricevute a fronte di garanzie rilasciate.».

VISTO: Il presidente: SERRACCHIANI

17R00363



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0155/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli-Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli-Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. dd. 21 dicembre 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riferimento all'art. 24, il quale:

a) al comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 19, legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le microimprese per le spese connesse ai servizi di coworking, nonché a sostenere i progetti, inclusi i progetti di investimento, che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese;

b) al comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015/2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) e dall'art. 2, comma 20, della legge regionale n. 25/2016, prevede che l'Amministrazione regionale promuove la nascita di nuovi Fab-lab, anche sostenendo la realizzazione di investimenti, sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», emanato con proprio decreto 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres.;

Vista la legge regionale n. 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'art. 1, comma 13, che ha modificato il soggetto destinatario della delega delle funzioni amministrative concernenti la gestione degli incentivi in oggetto, come previsto all'art. 97, comma 1, della legge regionale n. 3/2015;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il predetto regolamento emanato con proprio decreto 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres., al fine di consentire l'allineamento alle modifiche apportate all'art. 24 della legge regionale n. 3/2015, tramite le summenzionate leggi regionali nn. 20/2015 e 25/2016, nonché al fine di consentire l'adeguamento alle modifiche introdotte all'art. 1, comma 13, della legge regionale 6/2017;

Ravvisata inoltre l'opportunità di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, innalzando tra l'altro a 2.999,99 euro il limite della modalità di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. dd. 21 dicembre 2015»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;


Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 1228;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. dd. 21 dicembre 2015», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli-Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. del 21 dicembre 2015.

(Omissis)

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del DPREg. 257/2015

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) spazio di coworking: ambiente di lavoro adeguatamente attrezzato reso disponibile dal prestatore del servizio di coworking al fruitore del servizio di coworking nell'ambito del quale:

1) l'impresa prestatrice e l'impresa fruitrice, nonché eventuali ulteriori imprese fruitrici, svolgono attività indipendenti;

2) due o più imprese fruitrici svolgono attività indipendenti»;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) soggetto gestore: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento, ai sensi della legge regionale n. 3/2015».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis al DPREg. 257/2015

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 257/2015 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis (Cumulo). — 1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del DPREg. 257/2015

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la locazione di spazi di coworking, inclusi arredi, macchinari, strumenti, attrezzature, hardware e software ivi presenti»;

b) la lettera b) è abrogata;

c) alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: «nonché l'affiliazione a reti di coworking, se non inclusi nella locazione dello spazio di coworking».

2. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la locazione, anche finanziaria, di immobili da adibire a spazio di coworking»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) l'adeguamento o la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire a spazio di coworking, i costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa prestatrice o che la stessa disponga di un titolo giuridico che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 24»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la locazione, anche finanziaria, o l'acquisto di arredi, macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, nonché hardware da destinare allo spazio di coworking; nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione, a esclusione della quota interessi e delle spese accessorie»;

d) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) l'acquisizione di software e licenze d'uso di software, anche a canone periodico o a consumo, limitatamente al periodo di durata del progetto presentato»;

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà o in locazione, di cui al comma 3, sono destinati esclusivamente alla prestazione di servizi di coworking, nel rispetto di quanto previsto in materia di vincoli di destinazione all'art. 24. Nel caso di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 1), le spese previste al comma 3, lettere a), a-bis) e b) sono ammissibili limitatamente alla quota non riferita alla parte dello spazio di coworking occupata dall'impresa prestatrice.

3-quater. I servizi di cui al comma 3, lettera c), sono forniti da università e enti pubblici e di ricerca, da imprese iscritte al registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione e esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o da altra documentazione equipollente.

3-quinquies. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), non sono ammesse le spese di cui al comma 3, lettere a), a-bis) e b), nel caso in cui il fruitore dei beni medesimi sia anche fruitore dello spazio di coworking al quale gli stessi sono destinati».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 del DPREg. 257/2015

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«la locazione, anche finanziaria, di immobili da adibire a Fab-lab»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) l'adeguamento o la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire a Fab-lab, i costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa prestatrice o che la stessa disponga di un titolo giuridico che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 24»;

c) alla lettera b), dopo le parole «la locazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche finanziaria, e l'acquisto»;

d) alla lettera e) le parole «di diritti di licenza e software anche mediante abbonamento» sono sostituite dalle seguenti: «di software e licenze d'uso di software, anche a canone periodico o a consumo limitatamente al periodo di durata del progetto presentato».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie».



Art. 5.

Modifiche all'art. 13 del DPRReg. 257/2015

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 15, comma 1»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di Commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla domanda è allegata una relazione dettagliata dell'iniziativa, nella quale sono descritti, tra l'altro, i risultati che si intendono raggiungere e la fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa medesima».

d) al comma 3 le parole «di Unioncamere FVG e del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

e) al comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata «PEC», all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2, e sono redatte secondo lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore unitamente al predetto avviso.»

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, il soggetto gestore può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul proprio sito internet.»

Art. 6.

Modifica all'art. 14 del DPRReg. 257/2015

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

Art. 7.

Modifica all'art. 15 del DPRReg. 257/2015

1. Al comma 8 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257 le parole «di Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore».

Art. 8.

Modifica all'art. 17 del DPRReg. 257/2015

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, la lettera a) è abrogata.

Art. 9.

Modifica all'art. 19 del DPRReg. 257/2015

1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, dopo le parole «del soggetto gestore» sono sopresse le seguenti parole: «e comunque su quello di Unioncamere FVG».

Art. 10.

Modifica all'art. 20 del DPRReg. 257/2015

1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, le parole «da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.» sono sostituite

dalle seguenti: «dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 del DPRReg. 257/2015

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere:

«a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

c) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 12.

Modifica all'art. 23 del DPRReg. 257/2015

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso degli incentivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato nel caso in cui il beneficiario non dimostri, in sede di rendicontazione, che lo spazio di coworking oggetto dell'incentivo abbia ospitato per almeno 60 giorni, intercorrenti tra la data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo e la data di conclusione dell'iniziativa, una o più imprese fruitrici del servizio di coworking.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 24 del DPRReg. 257/2015

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:


«1-bis. Nel caso in cui i beni immobili oggetto degli incentivi siano acquisiti in locazione, il beneficiario è tenuto a mantenerne la destinazione per il periodo di durata della locazione medesima. Qualora la durata della locazione superi il termine di conclusione dell'iniziativa, il beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione dei beni fino alla conclusione dell'iniziativa medesima.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel caso in cui i beni mobili oggetto degli incentivi siano acquisiti in locazione, il beneficiario è tenuto a mantenerne la destinazione per il periodo di durata della locazione medesima. Qualora la durata della locazione superi il termine di conclusione dell'iniziativa, il beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione dei beni fino alla conclusione dell'iniziativa medesima.

2-ter. L'iniziativa si intende conclusa alla data di presentazione della rendicontazione.»;

c) al comma 7 le parole «1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis, 2 e 2-bis».



Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: *Il presidente*: SERRACCHIANI

17R00364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0156/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2015, n. 249.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che introduce l'obbligo della formazione permanente per gli operatori sanitari;

Visti gli accordi Stato-regioni, rispettivamente n. 168 di data 1° agosto 2007, n. 192, di data 5 novembre 2009 e n. 101 di data 19 aprile 2012 che hanno delineato il sistema di Educazione continua in medicina (ECM) a livello nazionale;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» repertorio atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)», che all'art. 8 (Finalità 7 - Sanità pubblica) prevede che il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia venga approvato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale;

Valutato che la Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di sviluppo della qualità dei servizi, promuove, governa e sviluppa un sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, aperto anche ai libero professionisti, con le finalità di:

a) promuovere l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;

b) perseguire l'eccellenza nella formazione di professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;

c) qualificare la formazione sanitaria e garantire l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina a livello regionale;

Ritenuto di apportare alcune modifiche al «Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)» emanato con proprio decreto 4 dicembre 2015, n. 0249/Pres., al fine di prevedere la rappresentanza di un componente della professione odontoiatrica nella commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina, quale organo di supporto tecnico scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema regionale della formazione continua e per l'educazione continua in medicina;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1175 del 23 giugno 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) emanato con decreto del presidente della regione 4 dicembre 2015, n. 249» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) emanato con decreto del presidente della regione 4 dicembre 2015, n. 249.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 6, comma 3 del decreto del presidente della regione n. 249/2015

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 6 del decreto del presidente della regione 4 dicembre 2015, n. 249 (Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27), è sostituita dalla seguente:

«e) cinque componenti nominati dalla Direzione centrale sulla base di un elenco fornito da ordini e collegi della regione, tenuto conto dell'esperienza professionale almeno quinquennale nel campo della formazione posseduta da ciascun candidato e dell'opportunità di garantire adeguata presenza alle professioni maggiormente rappresentative».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 0157/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Visto il proprio decreto 14 aprile 2016, n. 073/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge»; Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche di carattere tecnico al proprio decreto 14 aprile 2016, n. 073/Pres., al fine di adeguare l'assegnazione del contributo ed il prezzario alle esigenze evidenziate dalla prima applicazione del regolamento suddetto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1220 del 30 giugno 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 73/2016

1. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del presidente della regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge), dopo le parole: «superfici non accorpate» sono inserite le seguenti: «a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 73/2016

1. All'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 73/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «relativi alla redazione e revisione dei PGF e delle SF» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alla redazione dei PGF e alla redazione e revisione delle SF»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, nel caso di revisione di un PGF, la domanda di contributo è ammissibile anche qualora la superficie a prevalente finalità produttiva sia inferiore a 200 ettari.».



Art. 3.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del presidente della regione n. 73/2016

1. L'allegato A al decreto del presidente della regione n. 73/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2017, n. 0160/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge regionale 3/2015 ai sensi del quale:

«1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
- b) l'elevato positivo impatto occupazionale;
- c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- d) l'innovazione tecnologica;

e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;

f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;

g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'art. 84.

3-bis. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti.

4-bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

4-ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).»;


Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.»;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 14 giugno 2017, n. 1084 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie L 156 del 20 giugno 2017;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6,



comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2017, n. 1290;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche dell'art. 4 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: «PMI» è sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese»;

b) alla lettera f) del comma 1 le parole: «tale obiettivo si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente risulta iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità di cui al decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)» sono eliminate.

Art. 2.

Modifica all'art. 7 del DPreg. 82/2017

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è inserito il seguente:

«b) bis: le grandi imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività negli agglomerati industriali, limitatamente agli investimenti in *de minimis*».

Art. 3.

Modifica dell'art. 8 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 8 comma 3 sono eliminate le seguenti parole: «, quali investimenti supplementari alle iniziative di cui al comma 1,».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «del GBER» sono inserite le seguenti: «, e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 13 del GBER»;

b) la lettera d) del comma 1 è abrogata;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono ammissibili i costi di cui alle lettere a) e b), o di cui alla lettera c), del comma 1, o una combinazione dei costi di cui alle lettere da a) a c), del comma 1, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato tra la somma degli attivi materiali e immateriali da un lato e i costi salariali dall'altro.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le grandi imprese relativamente alle iniziative concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.».

Art. 5.

Modifica all'art. 11 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 dopo le parole: «del GBER» sono inserite le seguenti: «, come richiamate all'allegato 6.».

Art. 6.

Modifica all'art. 12 del DPreg. 82/2017

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è sostituito dal seguente:

«1. Negli agglomerati industriali possono essere concessi contributi in regime *«de minimis»* per le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 8, e relative ai seguenti costi:

a) costi per servizi di consulenza esterna, finalizzate all'avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all'ampliamento o alla riconversione nonché i progetti di tutela ambientale, comprese le spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

b) spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima di € 10.000,00 euro;

c) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, nel limite di spesa massima di € 2.000,00;

d) affitto di immobili.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asserimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;



b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;

d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.»

Art. 8.

Modifica all'art. 15 del DPreg. 82/2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;

b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;

d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.»

Art. 9.

Modifica all'art. 16 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: «comma 1, lettera a), » sono eliminate.

Art. 10.

Modifiche all'art. 17 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5 le parole: «il periodo di realizzazione dell'intervento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese» sono sostituite dalle seguenti: «la tempistica di realizzazione dell'intervento, e le caratteristiche degli investimenti»;

b) alla lettera d) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla domanda di incentivo, e l'impegno al mantenimento della disponibilità dell'immobile per durata almeno pari al vincolo di destinazione»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le imprese presentano una sola domanda di incentivo riguardante le iniziative di cui al capo II recante «Disposizioni concernenti nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva».»

Art. 11.

Modifica all'art. 18 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 9 le parole: «all'art. 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 17, comma 8»;

b) alla lettera g) del comma 9 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «art. 21».

Art. 12.

Modifiche all'art. 19 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 le parole: «o da soggetto che si iscriverà al registro delle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b)» sono eliminate;

b) al numero 1) della lettera d) del comma 3 le parole: «da 1» sono sostituite dalle seguenti: «da 3»;

c) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalità di cui al decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): punti 5».

Art. 13.

Modifica all'art. 20 del DPreg. 82/2017

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è sostituito dal seguente:

«1. Entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione della deliberazione di cui all'art. 19, comma 7, è stipulato il contratto di insediamento.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 21 del DPreg. 82/2017

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «previa stipulazione» sono sostituite dalle seguenti: «cui segue la stipulazione»;

b) al comma 3 la parola: «previa» è sostituita dalle seguenti: « successivamente alla».

Art. 15.

Modifica all'art. 31 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 4 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: «dell'anno seguente» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno».

Art. 16.

Modifica all'art. 33 del DPreg. 82/2017

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è abrogata.

Art. 17.

Sostituzione dell'Allegato 5 al DPreg. 82/2017

1. L'allegato 5 al decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 18.

Modifica all'Allegato 6 al DPreg. 82/2017

1. All'allegato 6 al DPreg. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i), della lettera a), del punto 2 sono eliminate le seguenti parole: «Tale condizione non si applica se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa»;

b) le lettere ii e iii della lettera b) del punto 2 sono eliminate;

c) dopo la lettera b) del punto 2 è inserita la seguente:

«b-bis) Ai sensi dei paragrafi 16 e 17 del regolamento GBER come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084:

i. il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;



ii. nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e per gli interventi di cui all'art. 11 di detto regolamento.»;

d) la lettera b) del punto 3 è eliminata;

e) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) Non sono ammessi aiuti per le iniziative di cui all'art. 10 del regolamento, in applicazione dell'art. 13 del GBER come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 con riguardo:

i) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche; 20 giugno 2017 L 156/8 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

ii) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

iii) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

vi) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE rev. 2.».

Art. 19. Norma transitoria

1. Le modifiche al regolamento emanato con decreto del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, apportate dal presente regolamento, si applicano anche alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle imprese che abbiano presentato domanda di incentivazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è assegnato il termine di dieci giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'eventuale presentazione di documentazione integrativa o sostitutiva.

Art. 20. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACHIANI

17R00367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2017, n. 0164/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 «Descrizione delle misure selezionate», che:

a) al paragrafo 8.2.4.3.1.1. «Descrizione per tipo di intervento» prevede la tipologia di intervento 4.2 «Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli»;

b) al paragrafo 8.2.4.3.1.1. «Descrizione per tipo di intervento» prevede, la tipologia di intervento 4.1.1. «Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto in particolare il Titolo IV (Strumenti finanziari) della parte II, articoli da 37 a 46, del predetto regolamento (UE) 1303/2013 che consente e disciplina l'impiego dei Fondi per lo sviluppo rurale per sostenere strumenti finanziari nell'ambito del PSR, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Programma medesimo;

Considerato che la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24, articolo 3, commi da 2 a 6, ha:

- individuato il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo quale strumento finanziario con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del proprio PSR 2014- 2020;



- previsto a tal fine, tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo:

a) alla lettera *j*) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982, i finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del PSR;

b) alla lettera *m*) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982, i finanziamenti per investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

- previsto che i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti finanziamenti siano stabiliti con regolamento regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1285;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere *j*) ed *m*) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere *j*) ed *m*) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti:

a) la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *j*) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);

b) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *m*) della legge regionale 80/1982, ottenuto attraverso l'attività di produzione agricola primaria.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 (PSR), in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 347 del 20 dicembre 2012 e, in particolare, del Titolo IV, Parte II, del medesimo regolamento, che disciplina l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo rurale in strumenti finanziari.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni, all'ammodernamento e alla razionalizzazione dei processi produttivi, al miglioramento del rendimento economico e della sostenibilità ambientale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato 1 al regolamento (UE) 702/2014;

b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

c) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

d) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

e) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;



f) giovane agricoltore: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

g) Programma di Sviluppo Rurale (PSR): il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

h) Fondo: Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese agricole ed individuato dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, art. 3, commi da 2 a 6, quale strumento finanziario con cui la Regione Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020;

i) amministratore del Fondo: soggetto che adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982;

j) Autorità di gestione: responsabile della gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale individuata dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

k) accordo di finanziamento: convenzione tra l'Autorità di gestione e l'amministratore del Fondo che definisce i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario;

l) contributo finanziario: risorsa finanziaria individuata dal piano finanziario del PSR e trasferita al Fondo;

m) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

n) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;

o) anticipazione: accredito disposto dall'amministratore del Fondo della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice;

p) capitale circolante: ammontare delle risorse impiegate dall'impresa per sostenere il proprio ciclo operativo.

Art. 3.

Requisiti per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) producono, trasformano o commercializzano in regione prodotti agricoli e sono iscritte o, nel caso di imprese artigiane, sono annodate, alla Sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;

d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 4.

Tipologia dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati, per un importo massimo di 2 milioni di euro, a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982, dalle convenzioni stipulate tra amministratore del Fondo regionale e banche, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale, e dall'accordo di finanziamento.

Art. 5.

Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

2. Sono ammissibili i seguenti investimenti:

a) costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili connessi all'attività aziendale, entro il limite del 10% dell'importo totale della spesa ammissibile nel caso di acquisto di terreni;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;

c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

d) capitale circolante strettamente connesso agli investimenti ammissibili, entro il limite del 30% dell'importo totale della spesa ammissibile;

3. Non sono ammissibili i seguenti interventi:

a) investimenti inerenti immobili ad uso abitativo ed impianti per la produzione di energia;

b) acquisto di diritti di produzione e di diritti all'aiuto;

c) acquisto ed impianto di piante annuali;

d) acquisto di animali.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, relativamente all'unità tecnico-economica in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'articolo 5.

2. Sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

3. È ammissibile, a norma del combinato disposto dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014, la spesa sostenuta per l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 7.

Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili, elevata al 60 per cento per investimenti inerenti le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) realizzati da giovani agricoltori.

Art. 8.

Determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato dalla Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.



Art. 9.

Importo massimo dell'aiuto

1. L'importo totale dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare l'importo di 500.000,00 euro per progetto di investimento.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento sono presentate alla banca convenzionata prescelta.

2. Le domande contengono l'importo del finanziamento richiesto, i dati del richiedente, i dati aziendali relativi alle dimensioni dell'impresa e all'investimento, compresi l'ubicazione, le caratteristiche, le date di inizio e fine ed i preventivi di costo dell'investimento, l'analitica descrizione e quantificazione del capitale circolante oggetto della richiesta di finanziamento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. Le banche possono richiedere ogni altra documentazione necessaria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti ed in particolare alle valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 11.

Esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 12.

Richiesta di anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, della legge regionale 80/1982 le banche si assumono il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale finanziato e ad esse competono in termini esclusivi le valutazioni di merito creditizio.

2. Le banche presentano all'amministratore del Fondo la richiesta di anticipazione per i finanziamenti che intendono erogare in base ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalle stesse per la concessione del credito. Alla richiesta di anticipazione la banca allega la domanda di finanziamento ricevuta dall'impresa.

Art. 13.

Istruttoria

1. L'amministratore del Fondo effettua l'istruttoria per la verifica dei requisiti soggettivi del richiedente il finanziamento, della tipologia degli investimenti da finanziare e delle spese preventivate e, all'esito della stessa, predispone l'anticipazione, secondo l'ordine di presentazione delle domande di anticipazione ed entro 60 giorni dal ricevimento delle domande medesime.

Art. 14.

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalle banche di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15.

Modalità di rendicontazione e di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. Il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli investimenti è documentato con la presentazione da parte dell'impresa alla banca di fatture originali debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, riportano numero, data e importo della fattura di riferimento. In alternativa, l'impresa può provvedere al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca ha evidenza.

2. Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute per gli investimenti sia inferiore a quello preventivamente concesso a finanziamento, il finanziamento è proporzionalmente ridotto e l'impresa corrisponde sul capitale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

3. Ad avvenuta erogazione del saldo del finanziamento, la banca trasmette all'amministratore del Fondo, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'erogazione del finanziamento stesso, la comunicazione che rendiconta l'avvenuta realizzazione dell'investimento dettagliando le tipologie e gli importi delle spese finanziate ed alleando le fatture delle forniture e le relative dichiarazioni liberatorie.

4. L'amministratore del Fondo effettua, su un campione minimo del 10% dei finanziamenti erogati, ispezioni e controlli allo scopo di verificare l'avvenuta esecuzione degli investimenti, il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa e l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 16.

Modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti al Fondo secondo le modalità previste dalla convenzione alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dalle imprese le corrispondenti somme.

5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17.

Obblighi dell'impresa


1. L'impresa finanziata ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18.

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto stabiliti dal presente regolamento.



Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00358

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 13.

Istituzione del Comune di Alta Val Tidone mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 203 del 18 luglio 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Alta Val Tidone mediante fusione

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Piacenza, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. Tenendo conto degli esiti del *referendum* consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Alta Val Tidone.

3. Il territorio del Comune di Alta Val Tidone è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Alta Val Tidone deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Alta Val Tidone può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Alta Val Tidone subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Alta Val Tidone.


3. Il personale dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara è trasferito al Comune di Alta Val Tidone ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Alta Val Tidone.

Art. 4.

Norme di salvaguardia

1. L'istituzione del Comune di Alta Val Tidone non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune di Alta Val Tidone è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.



Art. 5.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei comuni.

2. La Regione eroga al Comune di Alta Val Tidone un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 107.225 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Alta Val Tidone:

a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;

b) è equiparato ad una Unione di comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

4. Al Comune di Alta Val Tidone potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2018-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I sindaci dei Comuni di origine entro il 31 dicembre 2017, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Alta Val Tidone dal 1° gennaio 2018, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del Comune di Alta Val Tidone derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, lettera *b)*, della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del Comune di Alta Val Tidone, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Alta Val Tidone, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'art. 1, comma 125, lettera *b)*, della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Alta Val Tidone, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del Comune di Alta Val Tidone, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00337

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14.

Legge comunitaria regionale per il 2017.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 204 del 18 luglio 2017*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:

a) disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo, in esecuzione e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

b) disposizioni di semplificazione e modifica nei settori apistico, della caccia, del commercio, del turismo e dell'energia, nonché in materia di sviluppo della società dell'informazione al fine di un più puntuale ed efficace adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo;

c) ulteriori disposizioni per l'istituzione di un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore.

TITOLO II

AGRICOLTURA E CACCIA

Capo I

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali emanate in materia.

2. Per le fattispecie già disciplinate dalla normativa dell'Unione europea e nazionale si applicano le sanzioni ivi previste.

3. Le sanzioni previste dal presente capo non si applicano agli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e che rispettano le condizioni seguenti:

- a)* la superficie non supera 0,1 ettari;
- b)* il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali;
- c)* non sono presenti altre superfici vitate in azienda.

Art. 3.

Vigilanza e accertamento

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione regionale, che introita anche i relativi proventi.


2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Art. 4.

Proporzionalità della sanzione

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono calcolate in modo direttamente proporzionale alla superficie vitata oggetto di violazione, tenendo conto anche delle frazioni di ettaro, se non diversamente previsto.



Art. 5.

Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa concessione di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le superfici vitate impiantate a partire dal 1° gennaio 2016 prive di autorizzazione devono essere estirpate a spese del produttore e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla legge n. 238 del 2016.

3. Il produttore che, in possesso di un diritto di impianto nel registro dei diritti, reimpianta senza averne ottenuto la conversione in autorizzazione per reimpianto e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.

4. Il produttore che, avendo già estirpato una superficie vitata, impianta senza avere ottenuto l'autorizzazione per reimpiantare una corrispondente superficie vitata e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.

5. Il produttore al quale siano state contestate le violazioni di cui ai commi 3 e 4 è comunque tenuto entro trenta giorni dalla contestazione a richiedere le autorizzazioni ivi previste, in mancanza delle quali si applica il comma 2.

Art. 6.

Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015

1. Le superfici vitate impiantate, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 2015 comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente al momento dell'illecito.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative

1. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'utilizzo totale o parziale delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1, ovvero la effettua oltre il termine previsto o senza aver terminato i lavori.

3. I produttori comunicano entro il termine stabilito dalle disposizioni amministrative regionali l'intenzione di dar luogo alle seguenti operazioni:

- a) estirpazione di un vigneto;
- b) sovrainnesto di un impianto di vite esistente;

c) variazione del sistema di allevamento di un impianto di vite esistente;

d) impianto di un nuovo vigneto di piante madri per marze;

e) impianto di un nuovo vigneto sperimentale.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettera a), ovvero estirpa il vigneto prima del termine previsto.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di intenzione di cui al comma 3, lettere b) e c), ovvero realizza i lavori prima del termine previsto.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettere d) ed e), ovvero impianta il vigneto prima del termine previsto.

7. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

a) di estirpazione;

b) di realizzazione delle operazioni di impianto per la produzione di piante madri per marze;

c) di riconversione varietale di superfici vitate;

d) di variazione del sistema di allevamento;

e) di impianto di vigneto sperimentale.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di cui al comma 7 o che le effettua oltre il termine o senza aver terminato i lavori.

Art. 8.

Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa


1. È fatto obbligo a ciascun produttore di effettuare entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, l'aggiornamento del fascicolo aziendale per la definizione del potenziale viticolo aziendale.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1 o la effettua oltre il termine previsto.

Art. 9.

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo).



Capo II

SETTORE APISTICO E DELLA CACCIA

Art. 10.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 35 del 1988*

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è sostituito dal seguente:

«3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico, oppure, in alternativa, il codice identificativo aziendale univoco di registrazione nella banca dati apistica nazionale.»

Art. 11.

*Modifiche all'art. 56
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

«3-bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.»

TITOLO III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

COMMERCIO

Art. 12.

*Modifiche all'art. 8
alla legge regionale n. 41 del 1997*

1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49) le parole «legale ed» sono soppresse.

Art. 13.

*Modifiche all'art. 9
alla legge regionale n. 41 del 1997*

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

«2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunta la seguente:

«c-bis) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.»

2. Le assenze effettuate nell'anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 1999.

Art. 15.

*Norme transitorie e modifiche all'art. 7-bis
della legge regionale n. 12 del 1999*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli hobbisti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo art. 7, comma 3, negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.

2. Il comma 13-ter dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.

Capo II

TURISMO

Art. 16.

*Modifiche all'art. 8
alla legge regionale n. 4 del 2016*


1. Il punto 4) della lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è abrogato.

Art. 17.

*Modifiche all'art. 12
alla legge regionale n. 4 del 2016*

1. Tra il comma 4 e il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è inserito il seguente:

«4-bis. Le destinazioni turistiche possono avvalersi mediante convenzione non onerosa del supporto da parte delle strutture della Regione per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di gestione del personale e di beni e servizi, nonché dei relativi sistemi informativi.»



2. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 le parole «dall'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio di amministrazione».

Capo III
ENERGIA

Art. 18.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole «livelli regionale, provinciale e comunale» sono sostituite dalle seguenti: «livelli regionale e comunale».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole «La Regione, le Province ed i Comuni provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione ed i Comuni provvedono».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole «fornisce alle Province e ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce ai Comuni».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, ai fini del comma 1, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identifica le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.»

Art. 21.

*Modifiche all'art. 18
della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole «alla Regione ed alle Province interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole «procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia».

Art. 22.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 26 del 2004*

1. La rubrica dell'art. 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente: «Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia».

2. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015».

Art. 23.

*Modifiche all'art. 28
della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole «La Regione, le Province e i Comuni» sono sostituite dalle parole «La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 29
della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 le parole «su base provinciale e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «su base regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole «La Regione, d'intesa con le Province, specifica» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione specifica».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 17
della legge regionale n. 13 del 2015*


1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni), sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;

g-ter) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai comuni e loro Unioni.»

2. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette



a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.»

Art. 26.

*Modifiche dell'art. 14
della legge regionale n. 25 del 2016*

1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è integrata alla fine dalle seguenti parole: «ed energetica».

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 25 del 2016, dopo le parole «le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali» sono inserite le seguenti: «ed energetiche».

Art. 27.

*Contributo ai Comuni dell'Emilia-Romagna
territorialmente interessati da concessioni di nuove
coltivazione d'idrocarburi*

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell'aliquota di cui all'art. 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell'Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l'attività di nuova coltivazione.

2. La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell'aliquota di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai comuni dallo stesso art. 20, comma 1.

3. Nell'ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello sviluppo economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, alla promozione di cultura e competenze diffuse sui temi dell'energia e dell'ambiente, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALE CINEMATOGRAFICHE

Art. 28.

*Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 12 del 2006*

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogato.

Art. 29.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 12 del 2006*

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

Art. 30.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 12 del 2006*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.»

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

Art. 31.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 12 del 2006*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole «dell'atto di programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli indirizzi e delle direttive».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole «l'atto di programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi e le direttive».

Art. 32.


*Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 12 del 2006*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

3. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:

«7. Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'art. 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina



edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività.».

Art. 33.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 12 del 2006*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole «decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, le ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne di fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)».

Art. 34.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 12 del 2006*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.

Art. 35.

Disposizione transitoria

1. Gli indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali nonché le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici dettati col «Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20» approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 71 del 28 febbraio 2012 rimangono validi fino all'emanazione degli indirizzi e direttive di cui all'art. 4, ai sensi e con le procedure previste all'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

TITOLO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Capo I

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Art. 36.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Dopo il comma 4-ter dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto il seguente:

«4-quater. La società LEPIDA S.p.a. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4-ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

Capo II

STRUTTURA REGIONALE DI COLLEGAMENTO
TRA L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
(EFSA) E GLI ATTORI REGIONALI DEL SETTORE

Art. 37.

Istituzione di EUROPASS


1. Al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore agroalimentare e sanitario, la Regione Emilia-Romagna istituisce una struttura regionale di collegamento, denominata EUROPASS, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) assistenza per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e le Istituzioni, le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori pubblici e privati esistenti nel territorio regionale, per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;

b) supporto allo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum (WFR&IF) anche con il sostegno di EFSA;

c) supporto per la realizzazione, a livello regionale, di una rete d'informazione e divulgazione a servizio dei cittadini e delle imprese sulle attività, gli studi e i pareri sviluppati da EFSA;

d) supporto per lo sviluppo di progetti di divulgazione delle attività svolte da EFSA;



e) assistenza nella progettazione e predisposizione di attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;

f) conferimento di premi, borse di studio per tesi di dottorato, tesi di laurea magistrale e specialistica in ambito di sicurezza alimentare attraverso bandi di concorso.

2. La Regione Emilia-Romagna collabora con l'Università degli studi di Parma alle attività di EUROPASS, sulla base di apposita convenzione, in qualità di capofila e riferimento delle Università della Regione Emilia-Romagna, per quanto concerne il supporto tecnico-scientifico e operativo alla Regione nello sviluppare le attività di collaborazione con EFSA. Mediante la suddetta convenzione la Regione Emilia-Romagna può altresì affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 all'Università di Parma.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 37 della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2017-2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo III

INSEDIAMENTO DEL DATA CENTER - CENTRO EUROPEO PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE (ECMWF)

Art. 39.

Data Center - Centro europeo previsioni meteorologiche a medio termine

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire l'insediamento del Data Center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), è

autorizzata a mettere a disposizione del Governo italiano, a titolo gratuito, un'adeguata porzione del complesso immobiliare denominato «Ex Manifattura tabacchi», sito in Bologna, per la durata che sarà stabilita dall'accordo «di sede» che sarà stipulato tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), con le relative possibilità di rinnovo e con le conseguenti modalità di gestione, anche in relazione ad eventuali ampliamenti.

2. A tal fine la Regione effettuerà la necessaria comunicazione preventiva al segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, prevista dall'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 40.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2017

1. Al comma 2 della legge regionale n. 11 del 23 giugno 2017 (Sostegno all'editoria locale), lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 le parole: «con contratto a tempo pieno» sono soppresse.

2. Al comma 2 della legge regionale n. 11 del 2017, lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 le parole: «a tempo pieno e» sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2017

BONACCINI

(Omissis)

17R00338



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2017, n. 33.

Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla L.r. 46/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 14 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;

2. È opportuno anche per l'anno 2017 promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per turisti;

3. È opportuno rinnovare anche per l'anno 2017 la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 46/2016;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2017, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 46/2016

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:

«6-bis (Contributi per l'anno 2017). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'art. 2 anche per l'anno 2017.

2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2, 3 e 6, per l'anno 2017:

a) il termine di cui al comma 4 dell'art. 2 è il 30 settembre 2017;

b) il termine di cui alla lettera c del comma 2 dell'articolo 3 è il 31 dicembre 2019;

c) il termine di cui al comma 1 dell'art. 6 è il 31 dicembre 2017;

d) il termine di cui al comma 2 dell'art. 6 è il 31 gennaio 2020.

3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l'intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all'art. 2 della presente legge per l'anno 2016».

Art. 2.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 46/2016

1. Dopo il comma 2, dell'art. 9, della legge regionale n. 46/2016, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'art. 6-bis, si fa fronte per l'esercizio 2017-2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese di investimento» per l'importo massimo di euro 900.000».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 14 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2017.

(Omissis)

17R00397



LEGGE REGIONALE 14 luglio 2017, n. 34.

Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 14 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*) e *o*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. È necessario procrastinare il termine di cui all'art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 86/2016, che prevede un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi il 12 luglio 2017, entro il quale gli affittacamere che somministrano agli alloggiati alimenti e bevande devono cessare l'attività di somministrazione (con esclusione della prima colazione nel caso in cui gli stessi abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast). La necessità della proroga scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall'entrata in vigore della legge regionale n. 86/2016, dall'esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter rivalutare la norma in questione;

2. In considerazione della prossimità temporale della scadenza del termine da procrastinare, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 55
della legge regionale n. 86/2016*

1. Ai commi 5 e 6 dell'art. 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), la parola: «sei» è sostituita dalla parola «dodici».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2017.

(*Omissis*)

17R00398

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2017, n. 18.

Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 30 giugno 2017 n. 21 Speciale)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali


1. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 è così sostituito:

«1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l'anno 2017 i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali sono fissati nelle misure come di seguito indicate:

a) quota giornaliero per anziani non autosufficienti: euro 24,00;

b) quota giornaliero per anziani allettati: euro 26,00.

Le suddette quote giornaliero sono riconosciute per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2016. L'importo complessivo a carico delle Aziende sanitarie locali non potrà superare



l'importo speso nell'anno 2016 incrementato massimo del 30%. Il contributo è subordinato alla presentazione da parte delle strutture residenziali entro il 30 aprile 2017 di un piano di razionalizzazione della spesa finalizzato al perseguimento dell'equilibrio economico. Il piano deve contenere le azioni che si intendono porre in essere nel corso del 2017 e nei successivi anni. Il contributo per l'anno 2017 è erogato a consuntivo solo dopo aver verificato l'effettiva attuazione delle azioni contenute nel piano medesimo.».

Art. 2.

*Abrogazione art. 50
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5*

1. L'art. 50 «Istituzione fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti pubblici» della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 «Legge di stabilità regionale 2015» è abrogato.

Art. 3.

*Modifica alla legge regionale
30 dicembre 2016, n. 30*

1. L'allegato n. 10 al Rendiconto generale della gestione 2015 «Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti esercizio 2015» è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge.

Art. 4.

*Modifica alla legge regionale
12 gennaio 2017, n. 3*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 3 è abrogato.

Art. 5.

*Variazioni al bilancio previsionale
pluriennale 2017-2019*

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione pluriennale 2017, 2018 e 2019, sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 2 annesso alla presente legge.

2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2017, 2018 e 2019, sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 6.

Variazione delle tabelle di autorizzazione alla spesa

1. Le tabelle A, B, C, E ed F allegata alla legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 «Legge di stabilità regionale 2017», relative alle autorizzazioni di spesa sono sostituite dalle tabelle A1, B1, C1, E1, F1 allegata alla presente legge.

Art. 7.

Allegati

1. A seguito delle variazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 di cui all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 sono aggiornati con gli allegati 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 15A, 16A e 17A acclusi alla presente legge.

2. È approvato l'allegato 15B – Variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 – Elenco capitoli finanziati con ricorso all'indebitamento.

Art. 8.

*Accertamento e riscossione di imposte e tasse –
Rinuncia ai diritti di credito*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 è così sostituito:

«2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute a qualsiasi titolo il cui importo non superi i 12,00 euro, non costituendo le somme minime soprarichiamate in alcun modo franchigia.».

Art. 9.

1. L'art. 6 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 è così sostituito:

«Art. 6 — 1. Nel corso dell'esercizio, ai sensi del comma 4 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., la Giunta regionale, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2017-2019:


a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione pluriennale;

b) le variazioni relative alle mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell'art. 42 commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i;

c) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa.».



Art. 10.

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 «Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico» e modifica dell'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio».

1. Alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 «Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico» dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare gli atti necessari per la messa in liquidazione della società «Acqua S.p.A. - Società per azioni per l'approvvigionamento idrico» di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante «Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico».

2. Le relative funzioni e attività sono acquisite dai Consorzi di Bonifica e/o da Acquedotto Lucano S.p.A., previa l'eventuale modifica o integrazione dei relativi Statuti, sulla base dell'atto di ricognizione delle attività di cui al successivo comma e con decorrenza dalla data di consegna delle stesse.

3. Entro 60 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci di Acqua S.p.A. di messa in stato di liquidazione della società, la Giunta regionale procede, sulla base dell'atto di ricognizione del Commissario Liquidatore di Acqua S.p.A. delle attività concluse, in corso o residuali nonché degli impianti, opere e infrastrutture di titolarità regionale, alla consegna al Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 31 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio» e/o all'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.

4. Il Commissario Liquidatore dei Consorzi di Bonifica e/o l'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A., al fine di proseguire in continuità le attività in essere nonché di dotarsi delle risorse umane necessarie, possono avvalersi – in ossequio alla rispettiva normativa – del personale in servizio nonché dei vincitori presenti nelle graduatorie e elenchi vigenti rivenienti da procedure concorsuali, svolte con criteri e modalità di pubblica evidenza dalla società Acqua S.p.A.

5. Nel caso di cui al precedente comma, la Regione Basilicata riconosce complessivamente e previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, un contributo non superiore ad euro 100.000,00 per l'esercizio 2017 e ad euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sulla Missione 09 Programma 4 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 che presenta la necessaria copertura.»

2. L'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio» è così modificato:

«Art. 7 (Forestazione) — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 come modificato dall'art. 15 della

legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori.

2. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l'ambito territoriale e l'eventuale durata.»

Art. 11.

Sostegno al processo di riforma della governance locale

1. Al fine di accelerare il processo di riforma della governance locale e di sostenere la fase di avvio delle forme di aggregazione dei Comuni, la Giunta regionale può assegnare, in via temporanea ed a tempo parziale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, propri dipendenti alle Unioni di Comuni. Ai predetti dipendenti non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo ad eccezione dei rimborsi previsti dal Regolamento regionale sulle missioni, nei limiti dei fondi a ciò specificamente destinati.

2. Dalla presente disposizione non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Integrazione all'articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26


1. All'art. 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.) è riconosciuto un contributo di 120.000,00 euro per l'anno 2017 la cui copertura è assicurata sulla Missione 13 Programma 02 del bilancio annuale e pluriennale. Il contributo è assegnato all'Azienda Sanitaria di Potenza che provvede ad erogarlo a seguito della verifica sulle attività svolte e previa rendicontazione delle stesse.»

Art. 13.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato

1. Per l'anno 2017 le economie rilevate nelle singole branche specialistiche ambulatoriali rispetto al tetto regionale complessivo assegnato per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal privato accreditato, determinato nel rispetto dell'art. 15, comma 14 del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 133/2012, possono essere utilizzate dalle Aziende sanitarie locali per il pagamento di prestazioni di altre branche specialistiche erogate in eccesso rispetto ai tetti di branca assegnati.



Art. 14.

Contributo straordinario al Comune di Potenza per assistenza educativa specialistica

1. È riconosciuto al Comune di Potenza un contributo straordinario di euro 300.000,00 per l'anno 2017 per il servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di competenza del Comune di Potenza la cui copertura è assicurata sulla Missione 12 Programma 01 del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 15.

Finanziamento sezioni primavera

1. Per il finanziamento delle sezioni primavera pubbliche private è stanziata la somma di euro 450,00,00 per l'anno 2017.

2. La copertura del finanziamento è assicurata sulla Missione 12 Programma 01 del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 16.

Tariffe per prestazioni sanitaria

1. Nelle more della previsione di cui all'art. 16 comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 si applica, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017, la remunerazione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale della branca di laboratorio di analisi definita con delibera di Giunta regionale n. 989 del 6 agosto 2013.

Art. 17.

Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle sopresse Comunità Montane

1. Al fine di accelerare la conclusione del processo di estinzione delle sopresse Comunità montane, di cui all'art. 23, comma 7 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina uno o più Commissari, fino ad un massimo di tre, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

2. Il Compenso annuo onnicomprensivo è definito dalla Giunta regionale ed è parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente regionale titolare di Ufficio di grado C, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale stessa nel provvedimento di nomina. La spesa complessiva per i Commissari non può essere superiore alla predetta retribuzione.

3. Al Commissario ovvero ai Commissari, di cui al precedente comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

4. Gli attuali Commissari liquidatori, nominati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, cessano le loro funzioni a far data dall'accettazione della

nomina del Commissario ovvero dei Commissari di cui al precedente comma 1, fermo restando l'obbligo di consegnare al nuovo Commissario una dettagliata relazione di fine attività che costituisce atto ricognitivo della situazione in essere.

5. Il Commissario liquidatore ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, avvalendosi, ove necessario, del personale inserito nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti delle sopresse Comunità montane, esercitano i poteri necessari finalizzati alla sollecita liquidazione delle sopresse Comunità ed assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali nelle more della conclusione del processo di liquidazione; il Commissario ovvero i Commissari di cui al precedente comma 1, trasmettono con cadenza semestrale all'Ufficio Autonomie Locali del Dipartimento Presidenza, nonché alle competenti Commissioni consiliari permanenti, apposita relazione sull'attività svolta.

6. Il Commissario liquidatore ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, svolgono, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 e s.m.i.

7. Il processo di liquidazione di cui al presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 2018;

8. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2017 in un massimo di complessivi euro 60.000,00 e per l'anno 2018 in un massimo di complessivi euro 120.000,00 gravano sulla Missione 18, Programma 01 del bilancio pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata che presenta idonea disponibilità.

Art. 18.

Contributo straordinario al Comune di Matera

1. La Regione Basilicata riconosce al Comune di Matera un contributo straordinario di euro 150.000,00 per sostenere l'evento culturale, di attrazione turistica a livello nazionale ed internazionale, denominato «Festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna» per l'annualità 2017.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle Missione 05 Programma 02 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 – esercizio 2017.

Art. 19.

Contributo straordinario alla Unione dei Comuni Alto Bradano

1. Per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi essenziali associati, è riconosciuto all'Unione di Comuni Alto Bradano un contributo di euro 97.000,00 per l'anno 2017.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 alla Missione 18 Programma 01.



Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38

1. All'art. 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente periodo:

«Ai consiglieri in carica nella IX legislatura, che abbiano versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, è data facoltà di effettuare i versamenti volontari necessari per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio che decorre alla maturazione del requisito anagrafico di cui all'art. 12, comma 2, della presente legge e comunque successivamente all'effettuazione dei versamenti volontari. Tale facoltà è esercitabile anche dai consiglieri che hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati durante la IX legislatura, previa restituzione degli stessi, mediante versamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione di legge.»

2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle spese per vitalizi alla data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora la spesa complessiva deroghi al tetto di cui al comma 2 si procede alla riduzione proporzionale degli assegni vitalizi in essere.

Art. 21.

Programmi ed interventi in materia di Consorzi di Sviluppo Industriale

1. Entro il 30 settembre 2017 la Giunta regionale approva, in ragione del completamento della verifica sullo stato di attuazione della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 una proposta di nuova *governance* delle aree industriali di Basilicata.

2. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi per le aziende insediate nelle aree industriali ubicate in provincia di Potenza a tutto il 31 dicembre 2017 è assegnata una tantum la somma di euro 1.500.000,00 al Consorzio di Sviluppo Industriale della provincia di Potenza.

3. La spesa di euro 1.500.000,00 trova copertura nell'ambito della Missione 14 Programma 01.

Art. 22.

Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico

1. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento delle attività destinate all'attuazione dei programmi concernenti l'Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale della Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2016/D00559 del

30 dicembre 2016, n. 13A2.2016/D.00562 del 30 dicembre 2016, n. 13A2.2016/D.00558 del 30 dicembre 2016 e n. 13A2.2016/D.00560 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 150.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, dalle risorse stanziata sulla Missione 13 Programma 01.

3. Al fine di assicurare il completamento del Programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo, il funzionamento del Centro regionale di Farmacovigilanza, in conformità alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 13A2.2016/D.00561 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2017.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, dalle risorse stanziata sulla Missione 13 Programma 07.


5. Al fine di completare la messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale 2017-2019.

Art. 23.

Disposizioni in materia di Rete ecologica e Infrastruttura Verde

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento delle attività di progettazione operativa concernente gli interventi relativi alla conservazione della biodiversità, della valorizzazione e fruizione naturalistica e paesaggistica, della realizzazione dell'infrastruttura verde, dei servizi ecosistemici, di comunicazione multimediale ed ICT, dello sviluppo delle nuove professionalità del green jobs e green talents, anche coerenti con il «Programma tutela della biodiversità e valorizzazione e fruizione degli attrattori naturali» di cui all'intervento strategico n. 11 «Valorizzazione attrattori naturali» di cui all'Allegato A del Patto per lo sviluppo della Basilicata, i contratti di collaborazione inerenti la Rete ecologica e l'Infrastrutturazione verde di cui alla determinazione dirigenziale n. 23A2.2016/D00398 del 31 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.



2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l'esercizio 2017, per euro 250.000,00 a valere sulla Missione 01 Programma 03.

Art. 24.

Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale valorizzazione ambientale e del territorio

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, di valorizzazione ambientale e del territorio, ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12A2.2016/D.01789 e n. 23AB.2016/D.00394 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 19.500,00 a valere sulla Missione 01 Programma 03 e per euro 132.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 08.

Art. 25.

Disposizioni in materia di sviluppo industriale

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di sviluppo industriale ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alla determinazione dirigenziale n. 15A2.2016/D.02352 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 85.200,00 a valere sulla Missione 14 programma 01.

3. L'avvio dei servizi di assistenza tecnica, di cui all'articolo rubricato «Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi europei», a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per i programmi e gli strumenti 2014/2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR comporta la risoluzione anticipata dei contratti prorogati.

Art. 26.

Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi europei

1. I contratti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma per le attività di assistenza tecnica a valere sui Programmi regionali cofinanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR, sono prorogati sino al 30 settembre 2017:

a) i contratti di collaborazione finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del PO FSE Basilicata 2014-2020, di cui

alle determinazioni dirigenziali n. 12AF.2016/D.01792 e n. 12AN. 2016/D.01791 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i contratti di collaborazione finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica del PSR Basilicata 2014-2020 di cui alla determinazione dirigenziale n. 14AI.2016/D.01211 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 677.700,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 617.700,00 dalle risorse dell'assistenza tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 sulla Missione 01 Programma 11 e per euro 60.000,00 dalle risorse dell'assistenza tecnica del PO FSE Basilicata 2014-2020 a valere sulla Missione 15 Programma 01 del bilancio pluriennale 2017/2019.

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 180.000,00, è assicurata dalle risorse dell'assistenza tecnica del PSR Basilicata 2014-2020, a valere sulla Missione 16 Programma 01, del bilancio pluriennale 2017/2019.

4. L'avvio dei medesimi servizi di assistenza tecnica a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per i programmi e gli strumenti 2014/2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR comporta la risoluzione anticipata dei contratti prorogati.

Art. 27.

Processo di stabilizzazione del personale precario

1. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge valuta l'avvio del processo di stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il rispetto dei limiti finanziari in materia di personale.


Art. 28.

Consigliera regionale di parità

1. Per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera regionale di parità è autorizzata per il 2017 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere alla Missione 01 Programma 01 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'ammontare dell'indennità mensile di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» da attribuire alla Consigliera regionale di parità, a valere sulla spesa di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.



Art. 29.

Riconoscimento nella lista del Patrimonio Unesco

1. Al fine del riconoscimento nella lista del Patrimonio Unesco delle Rabatane site nei comuni di Tricarico, Pietrapertosa e Tursi, nonché dei paesaggi dei comuni di Maratea e della riserva dei calanchi di Montalbano Jonico, è stanziata la somma di euro 50.000,00 finalizzata alla redazione dei relativi dossier di candidatura.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità di attuazione di cui al precedente comma 1.

3. La copertura della somma stanziata è assicurata nella Missione 12 Programma 01 del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 30.

Messa in sicurezza degli edifici scolastici

1. La Regione Basilicata, anche per evitare danni irreversibili alle persone e al patrimonio pubblico, interviene con un'iniziativa progettuale di prevenzione del rischio sismico e di monitoraggio delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

2. In relazione al comma precedente si fa esplicito riferimento a quanto dispone l'art. 18, comma 8-bis della legge nazionale 9 agosto 2013, n. 98, che disciplina la definizione di un modello unico nazionale di potenziamento della rete di prevenzione del rischio sismico ai fini della predisposizione di uno studio preliminare ricognitivo di messa in sicurezza per gli edifici scolastici.

3. Il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM), istituto individuato, all'uopo, dal legislatore nazionale, è l'istituto deputato alla realizzazione dello studio.

4. Al fine di realizzare le prime azioni sul territorio della Regione Basilicata è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

5. I commi precedenti trovano ulteriore esplicita implementazione nell'art. 2, comma 329 della legge nazionale 24 dicembre 2007, n. 244 che individua il centro di Geomorfologia Integrata per l'Area (CGIAM) come Ente di ricerca riconosciuto dallo Stato nel settore della prevenzione al rischio sismico.

6. Lo studio, realizzato e coordinato dal centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM), trova piena attuazione attraverso il coinvolgimento delle Province di Potenza e Matera e dei comuni lucani ove hanno sede gli edifici scolastici e tramite il coinvolgimento degli uffici regionali e della rete di protezione civile della Regione Basilicata.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante le risorse stanziate nella Missione 04 Programma 03 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 31.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 si provvede per l'esercizio 2017 a valere sulla Missione 14 Programma 01 per euro 55.000,00 e sulla Missione 07 Programma 01 per euro 75.000,00 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 giugno 2017

PITTELLA

(*Omissis*).

17R00467

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-05) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 2 1 0 *

€ 3,00

